



Regolamentazione delle professioni nel settore

Sicurezza e sorveglianza

Date :

Maggio 2025

Introduzione

Se rispondono ai requisiti legali, i titolari di una qualifica estera possono esercitare anche in Svizzera la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine. La presente nota illustra la regolamentazione relativa alle attività professionali nel settore della sicurezza e della sorveglianza in Svizzera. Per l'esercizio di queste attività, le qualifiche professionali estere (diplomi, titoli, certificati, ecc.) devono essere confrontabili con quelle previste dalla legge svizzera.

Le procedure variano in base alla durata dell'attività professionale che si intende svolgere in Svizzera. In caso di stabilimento in Svizzera, i professionisti che intendono esercitare un'attività regolamentata devono far riconoscere le qualifiche professionali conseguite:

www.sbf.admin.ch

I prestatori di servizi domiciliati in uno Stato UE/AELS che desiderano esercitare un'attività regolamentata in Svizzera come indipendenti o lavoratori distaccati per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile sono invece soggetti all'obbligo di notifica. Le qualifiche professionali vengono verificate nel quadro di una procedura semplificata.

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home.html>

Alcune attività professionali nel settore della sicurezza o della sorveglianza non sono regolamentate. Pertanto, non richiedono alcun tipo di riconoscimento e non devono essere notificate alla SEFRI. La possibilità di esercitare la professione dipende dalla domanda e dall'offerta sul mercato del lavoro svizzero. È quindi possibile candidarsi direttamente per un posto di lavoro o svolgere un'attività indipendente.

1. Campo d'applicazione della regolamentazione

Le professioni del settore della sicurezza e della sorveglianza sono di competenza cantonale.

a) Cantoni romandi

I **Cantoni romandi** (GE, VD, JU, VS, FR, NE) hanno sottoscritto un concordato sulle imprese di sicurezza. Per maggiori informazioni consultare la pagina della Conferenza latina dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia: www.cldjp.ch

Il concordato disciplina soltanto i settori seguenti:

- la sorveglianza o la custodia di beni mobili e immobili,
- la protezione delle persone, e
- il trasporto in sicurezza di beni e valori.

In questi Cantoni tutte le altre attività del settore non sono regolamentate e possono essere esercitate direttamente con il titolo conseguito all'estero.

Per poter esercitare un'attività professionale in uno dei tre settori disciplinati dal concordato occorre innanzitutto rivolgersi alla [polizia cantonale](#) del luogo in cui si intende esercitare. La polizia informa i titolari di diplomi esteri in merito alle qualifiche necessarie per l'esercizio della professione. La procedura di riconoscimento è interamente organizzata dai Cantoni.

b) Cantoni germanofoni

Per esercitare una professione nel settore della sicurezza occorre in primo luogo rivolgersi alla [polizia cantonale](#) del luogo in cui si intende esercitare. La polizia cantonale informa gli agenti di sicurezza che si sono formati all'estero sulle disposizioni applicabili e sulle formazioni richieste.

Il **Cantone di Berna** chiede l'attestato professionale federale di agente di sicurezza. Di conseguenza, i titolari di qualifiche professionali estere sono tenuti a presentare una domanda di riconoscimento dei loro titoli alla SEFRI. La procedura di riconoscimento si svolge interamente online ([riconoscimento SEFRI](#)).

Negli altri Cantoni germanofoni la professione finora non è stata regolamentata, ma è necessario informarsi presso la polizia cantonale in merito a eventuali modalità di registrazione.

c) Canton Ticino

Per esercitare attività di sicurezza e investigazione è necessario ottenere un'autorizzazione. Maggiori informazioni: <https://www4.ti.ch/index.php?id=140165>.

2. Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS un caso di prestazioni di servizi in Svizzera

Principio

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi sul territorio elvetico senza doversi stabilire in Svizzera. In tal caso, la durata della prestazione è limitata a 90 giorni lavorativi per anno civile.

Se la professione che intendono esercitare è regolamentata, queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE¹ e dalla LDPS². La prestazione di servizi deve essere notificata **alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**³.

Ulteriori obblighi

In ogni caso le persone intenzionate a prestare servizi devono effettuare una notifica presso la Segreteria di Stato della migrazione SEM (www.sem.admin.ch > Entrata, soggiorno & lavoro > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vige anche per le attività non regolamentate.

Chi è considerato prestatore di servizi?

La prestazione di servizi è un'attività economica indipendente o per la quale non è stato concluso un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, temporanea (di durata non superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile), svolta in Svizzera dietro remunerazione da una persona stabilita in un Paese dell'UE o dell'AELS. Per maggiori dettagli sulla definizione di prestatore di servizi è possibile consultare la nota informativa presente sul sito della SEFRI.

Chi non è considerato prestatore di servizi ai sensi dell'ALC non beneficia della procedura accelerata di verifica delle qualifiche; deve pertanto richiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.

¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, nella versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

² Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS **935.01**.

³ <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri>